

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11/RE DEL 25 GENNAIO 2023

Pratica n. 134/RE del 25/1/2023

STRUTTURA PROPONENTE		Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari Generali		
CODICE CRAM	DG.008	Ob.Funz.:	CIG:	CUP:

OGGETTO	DETERMINAZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 2023
---------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI ☐NO ☒

ATTO CON IVA

COMMERCIALE

☐

ISTITUZIONALE

☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (dott.ssa R. Mogliani)	RESPONSABILE P.O. (dott.ssa R. Mogliani)	DIRIGENTE DI AREA (dott.ssa Patrizia Bergo)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)	

PUBBLICAZIONE			
PUBBLICAZIONE N°	11/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 25/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 11/RE DEL 25 GENNAIO 2023****OGGETTO:** DETERMINAZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 2023**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205del 30 Dicembre 202, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Dott. Andrea Napoletano;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 Luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 Agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2022";
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";
- VISTA la legge regionale 23 Novembre 2022 n. 19 relativa all'approvazione del suddetto assestamento;
- VISTO l'articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO l'articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;

VISTO la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, con la quale è stata disposta la presa d'atto dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 approvata con legge regionale del 27 dicembre 2022, n. 21, recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie.)";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, con la quale è stato, altresì, preso atto che l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2023 è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l'anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la circolare "Indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio Regionale" della Regione Lazio acquisita in data 12/01/2023, prot. n. 0000310/2023;

VISTA la circolare del Direttore Generale f.f. prot. n. 4 del 17/01/2023, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio dell'Arsial, anno 2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PREMESSO:

- che la disciplina relativa alla quantificazione e alla ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato sindacale è contenuta negli articoli 11, 12, 28 e 30 comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ di ripartizione distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 del 19/11/2019;
- che sotto il profilo operativo, occorre determinare due distinti monte ore annui complessivi destinati rispettivamente alla RSU e alle OO.SS. rappresentative come segue:

Determinazione del monte ore annuo della RSU

CONSIDERATO:

- che nel comparto Funzioni Locali il monte ore annuo della RSU, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del CCNQ 4 dicembre 2017 coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ di ripartizione distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021

del 19/11/2019, (ART. 28 comma 2 - Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6. Comma 6 - Nei comparti Sanità e Funzioni locali, i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione) è pari a 30 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione dove sono utilizzati;

- che, in virtù di quanto rappresentato, il numero di dipendenti da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del monte ore di permessi sindacali ammonta alla data del 1° gennaio 2023 a n. 127 comprese tre unità in comando;

- che, pertanto, il monte ore complessivo della RSU, è pari a:

30 minuti x 127 dipendenti = 3.810 minuti

3.810 minuti: 60 = 63 ore e 30 minuti

- che occorre ricordare che il monte ore della RSU non deve essere ulteriormente ripartito in quanto lo stesso viene gestito dalla RSU autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito. Resta onere dell'Amministrazione verificare che le ore di permesso effettivamente fruite dai componenti della RSU non superino il contingente annuo previsto;

Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

CONSIDERATO:

- che la procedura di determinazione del monte ore dei permessi sindacali da attribuire alle singole organizzazioni sindacali rappresentative può essere schematizzata nelle seguenti quattro fasi:

PRIMA FASE - Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente

Nel comparto Funzioni Locali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera b) del CCNQ 4 dicembre 2017, come sopra riportato, il monte ore annuo delle OO.SS. rappresentative è pari a 30 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione ove vengono utilizzati;

Il totale dei dipendenti da prendere in considerazione è pari, alla data del 1° gennaio 2023, a n. 127 comprese tre unità in comando, corrispondente alla somma di tutti i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Pertanto, il monte ore complessivo dei permessi sindacali da distribuire tra le OO.SS. rappresentative è pari a:

30 minuti x 127 dipendenti = 3.810 minuti

3.810 minuti : 60 = 63 ore e 30 minuti

SECONDA FASE - Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale

Quantificato il monte ore lo stesso deve essere ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, sulla base del grado di rappresentatività delle stesse in sede locale.

A tal fine, sono necessari i seguenti elementi:

Dato associativo, ovvero la percentuale delle deleghe rilasciate al singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente.

Il dato da prendere in considerazione è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio (art. 11, comma 1 CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i.).

Presso Arsial sono state rilasciate deleghe in favore di n. 5 organizzazioni sindacali, come di seguito riportato:

OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE
CGIL	20	35,71
CISL	10	17,86
UIL	10	17,86
CSA	15	26,79
USB	1	1,78
	56	100

Dato elettorale, ovvero la percentuale di voti ottenuti dalla singola O.S. nelle ultime elezioni della RSU rispetto al totale dei voti espressi (art. 11, comma 1, CCNQ 4 dicembre 2017 coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ di ripartizione distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 del 19/11/2019).

Presso Arsial hanno presentato liste alle elezioni RSU di aprile 2022 le OO.SS. sotto indicate, ottenendo i seguenti voti:

OO.SS.	VOTI	% VOTI
CGIL	33	35,48
CISL	12	12,91
UIL	20	21,51
CSA	18	19,35
USB/CSE	10	10,75
	93	100

Il peso in sede locale di tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'ente è dato dalla media tra il dato associativo ed il dato elettorale.

Quindi, nel nostro caso, il calcolo da effettuare è quello illustrato nella seguente tabella:

OO.SS.	DELEGHE	%DELEGHE	VOTI	%VOTI	%MEDIA (%VOTI+ %DELEGHE):2
CGIL	20	35,71	33	35,48	35,59
CISL	10	17,86	12	12,91	15,38
UIL	10	17,86	20	21,51	19,69
CSA	15	26,79	18	19,35	23,07
USB	1	1,78	10	10,75	6,27
					100

Tuttavia, i permessi sindacali vanno attribuiti esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento.

Occorre, pertanto, determinare il grado di rappresentatività in sede locale riferito solo a queste ultime.

OO.SS.	%MEDIA
CGIL	35,59
CISL	15,38
UIL	19,69
CSA	23,07

Poiché il monte ore va distribuito integralmente tra le suindicate 4 organizzazioni sindacali rappresentative, si deve procedere a riproporzionare a 100 il peso di ognuna di esse al fine di ottenere il grado di rappresentatività delle stesse in sede locale.

Nel nostro caso il grado di rappresentatività delle organizzazioni CGIL, CISL, UIL e CSA è riportato nella tabella seguente:

OO.SS.	%MEDIA	CALCOLO	%MEDIA RIPROPORZIONATA
CGIL	35,59	$35,59/93.73 \times 100$	37,97
CISL	15,38	$15,38/93.73 \times 100$	16,40
UIL	19,69	$19,69/93.73 \times 100$	21,00
CSA	23,07	$23,07/93.73 \times 100$	24,61

TERZA FASE - Determinazione del monte ore permessi sindacali lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa.

Determinato il peso in sede locale delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale, si deve procedere a ripartire il monte ore annuo complessivo tra le stesse.

Nel nostro Ente il monte ore annuo complessivo è pari a 63 ore e 30 minuti, ovvero 3.810 minuti.

La tabella che segue mostra il calcolo da effettuare per determinare il monte ore annuo di competenza delle OO.SS:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE	%MEDIA RIPROPORZIONATA (a) Monte ore totale in minuti (b)	CALCOLO MINUTI axb/100	MINUTI PER O.S.
CGIL	a)37,97 b)3.810	3.810x37,97/100	1.446,66 arr. 1447
CISL	a) 16,40 b) 3.810	3.810x16,40/100	624,84 arr. 625
UIL	a) 21,00 b) 3.810	3.810x21,00/100	800,10 arr. 800
CSA	a) 24,61 b) 3.810	3.810x24,61/100	937,65 arr. 938
			3810

QUARTA FASE - Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del CCNQ 4 dicembre 2017 coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ di ripartizione distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 del 19/11/2019, l'ente, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, deve detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato risultante dal sito dell'Aran.

Tale scorporo è obbligatorio, atteso che i sindacati che si sono avvalsi della facoltà di cumulo fruiscono di ulteriori distacchi ottenuti dalla somma, effettuata a livello nazionale dall'Aran, delle ore scorporate in ogni singola amministrazione.

Pertanto, si è proceduto con la suddetta verifica che ha dato l'esito di seguito rappresentato:

OO.SS.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
CGIL	38
CISL	38
UIL	38
CSA	38

In relazione a tale verifica l'ente deve detrarre da ogni monte ore lordo la percentuale indicata nella tabella sopra riportata, operando come di seguito illustrato:

OO.SS.	MINUTI PER O.S.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MINUTI NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS.
CGIL	1.446,66	38	549,73	896,93=897
CISL	624,84	38	237,43	387,41=388
UIL	800,10	38	304,03	496,07=497
CSA	937,65	38	356,30	581,35=582

Ne deriva pertanto:

- **CGIL** ha a disposizione n. **897 minuti** pari a **15 ore 35 minuti**
- **CISL** ha a disposizione n. **388 minuti** pari a **6 ore e 46 minuti**
- **UIL** ha a disposizione n. **497 minuti** pari a **8 ore e 28 minuti**
- **CSA** ha a disposizione n. **582 minuti** pari a **10 ore e 10 minuti**

RITENUTO di dover procedere anche per il personale della Dirigenza alla determinazione della ripartizione del monte ore di permessi sindacali alle OO.SS. sulla base dei parametri esplicitati nella linea operativa ARAN del mese di marzo 2021 e del CCNQ del 04.12.2017, modificato dal CCNQ del 19.11.2019;

CONSIDERATO:

- che la disciplina contrattuale di riferimento è contenuta agli articoli 11, 12, 33 e 35 comma 2 del CCNQ 4 dicembre 2017;
- che l'art. 33, comma 1, lett. b) del CCNQ 4 dicembre 2017, come sostituito dall'art. 3 del CCNQ del 19 novembre 2019 prevede che, il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali da attribuire alle OO.SS. rappresentative è pari a 30 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente;
- che pertanto il monte ore di permessi sindacali per la dirigenza è il seguente:
30 minuti x 6 dirigenti = 180 minuti
180/60= 3 ore

Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

CONSIDERATO:

- che la procedura di determinazione del monte ore dei permessi sindacali da attribuire alle singole organizzazioni sindacali rappresentative può essere schematizzata sempre nelle quattro fasi:
 - a) Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente;
 - b) Quantificazione del peso nell'ente delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale;
 - c) Calcolo del monte ore lordo di competenza di ciascuna O.S. rappresentativa

d) Determinazione del monte ore netto di competenza di ciascuna O.S. rappresentativa.

PRIMA FASE - Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente

Nel comparto Funzioni Locali, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera b) del CCNQ 4 dicembre 2017, come sostituito dall'art. 3 del CCNQ del 19 novembre 2019, il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali da attribuite alle OO.SS. rappresentative è pari a 30 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione ove vengono utilizzati;

Il totale dei dirigenti da prendere in considerazione è pari, alla data del 1° gennaio 2023, a n. 6, corrispondente alla somma di tutti i dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Pertanto, il monte ore complessivo dei permessi sindacali da distribuire tra le OO.SS. rappresentative è pari a:

30 minuti x 6 dirigenti = 180 minuti

180 minuti : 60 = 3 ore

SECONDA FASE - Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale

Quantificato il monte ore lo stesso deve essere ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, sulla base del grado di rappresentatività delle stesse determinato in sede locale.

A tal fine, sono necessari i seguenti elementi:

Dato associativo, in considerazione che all'attualità non sono state ancora elette le RSU nella dirigenza, è necessario fare riferimento al solo **dato associativo** ovvero la percentuale delle deleghe rilasciate al singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente.

Il dato da prendere in considerazione è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio (art. 11, comma 1 CCNQ 4 dicembre 2017).

Presso Arisial sono state rilasciate deleghe in favore di n. 1 organizzazione sindacale, come di seguito riportato:

OO.SS.	DELEGHE	%DELEGHE
FEDIRETS	3	75
CISL	1	25
	4	100

Essendo state rilasciate deleghe in favore di 2 organizzazioni sindacali, entrambe rappresentative, che corrispondono ad una percentuale di deleghe del 100%, per brevità di esposizione si riepilogano i calcoli anche delle successive due fasi in un'unica tabella che segue:

Determinazione monte ore sindacali complessivo dirigenza ANNO 2023							
OO.SS. rappresentative	deleghe al 31/12/2022		ripartizione minuti	% permessi utilizzo in forma cumulata	Quota minuti da detrarre	netto disposizione a	ripartizione monte ore e minuti complessivi
	n.	%					
FEDIRETS	3	75	135	45	60,75	74,25	1,15
CISL	1	25	45	45	11,25	13,75	0,14

VISTE le guide operative pubblicate dall'ARAN nel mese di marzo 2021, relativamente alla determinazione del monte ore dei permessi orari sindacali sia per il comparto che per la dirigenza;

VISTE le tabelle ARAN relative alle quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata dei permessi sindacali (2019-2021) ed in particolare, le tabelle relative all'Area delle Funzioni Locali;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari Generali;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, la costituzione e la ripartizione del monte ore permessi sindacali per l'anno 2023 riassunto nel sottostante prospetto, e riportato dettagliatamente nel presente provvedimento:

OO.SS.	ORE SPETTANTI COMPLESSIVE
RSU	63 ore e 30 minuti
CGIL	15 ore e 35 minuti
CISL	6 ore e 46 minuti
UIL	8 ore e 28 minuti
CSA	10 ore e 10 minuti
FEDIRETS	1 ore e 15 minuti
CISL DIRIGENTI	14 minuti

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla R.S.U. costituita presso l'Ente, nonché alle OO.SS. Aziendali.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lsg. 33/2013	23	1			x		x	